

N. 784/2017 R.G. N.R.
N. 1327/2017 R.G. G.I.P.

185/2019
Sentenza n. _____ del _____
Data del deposito _____
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. _____
Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari
nella camera di consiglio del 5.6.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale di I grado definito con rito abbreviato carico di:

_____ e residente in _____

Difesa di fiducia dall'avv. Claudio Bossi del foro di Novara

IMPUTATA

come da foglio allegato

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede dichiararsi penale responsabilità dell'imputata per entrambi i reati a lei ascritti e condanna a quattro mesi di arresto ed € 5360 euro di ammenda, ridotti per il rito.

Il difensore chiedeva assoluzione per il capo A) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e per il capo B) assoluzione per mancanza di prova che il fatto sussiste o applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 56 c.p.

Il 3.11.2016 agenti dell'ispettorato del lavoro si recavano presso un cantiere sito in _____
ove erano in corso opere di ristrutturazione e verificavano la
presenza di due imprese, ossia l'impresa _____ e l'impresa _____

Committente dei lavori era la società _____ la cui rappresentanza era
dell'odierna imputata.

Constatando la presenza di alcuni lavoratori "in nero" gli ispettori chiedevano
quindi la documentazione alle imprese presenti in materia di sicurezza.

Veniva quindi successivamente redatto il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento)
ad opera del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - nominato solo il 10.11.2016
(quindi alcuni giorni dopo la verifica ispettiva).

Gli ispettori contestavano quindi la violazione degli artt. 90, c. IV e c. IX, d.lgs.
81/2008 alla committenza evidenziando come non fosse stata effettuata per tempo
la designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (essendovi più imprese
operanti sul cantiere) e come non fosse stata effettuata la verifica dell'idoneità
tecnico professionale delle imprese presenti, verifica che (ai sensi della norma
richiamata) si considera positivamente svolta mediante presentazione da parte delle
imprese del certificato di iscrizione alla camera di commercio e del documento
unico di regolarità contributiva (e ciò stante la rilevata presenza di lavoratori in
nero).

Entrambe le omissioni venivano successivamente colmate dal committente che
provvedeva sia a nominare il coordinatore per l'esecuzione che a chiedere le
autocertificazioni alle imprese affidatarie.

Tuttavia non venivano pagate le sanzioni, ciò che impediva di estinguere i reati
ravvisati.

Ciò rilevato, ritiene lo scrivente che non possa dirsi superata la prova che il fatto
sussista in relazione all'omessa verifica delle certificazioni o autocertificazioni circa
la regolarità contributiva delle imprese affidatarie dei lavori, omissione che viene

ricavata sul sol fatto per cui gli ispettori trovavano sul cantiere alcuni operai in nero.

Tale circostanza, tuttavia, nulla dice sul fatto che abbia o meno chiesto e verificato il certificato di iscrizione alla camera di commercio ed il certificato di regolarità contributiva.

Quanto invece alla mancata designazione del coordinatore (Capo A), dovuta in caso di affidamento dei lavori a più imprese presso un cantiere, la mancanza è stata sanata solo successivamente da

La violazione della norma (art. 90 c. IV d.lgs. 81/2008) contrariamente a quanto excepto dalla difesa è punita penalmente dall'art. 157, c. I lett. a), con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Gli ispettori del lavoro danno atto che all'accesso al cantiere avvenuto il 3.11.2016 il coordinatore per l'esecuzione non era ancora stato nominato, nomina che interveniva solo successivamente, il giorno 14.11.2016.


La norma prevede che la nomina avvenga - nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, prima dell'affidamento dei lavori, lavori che nel caso che qui occupa erano già in corso il 3.11.2016 all'atto di accesso degli ispettori del lavoro.

Pertanto non può affatto ritenersi che essendo la nomina intervenuta il 14.11.2016, prima della stesura della notizia di reato da parte dell'Ispettorato, l'imputata abbia realizzato una sorta di desistenza volontaria o comunque non si sia realizzata alcuna violazione della norma penale.

Non può infatti ritenersi che la designazione del 14.11.2016 sia una forma di desistenza essendosi il fatto già verificato e non potendosi ritenere che il reato inizi con il formale avvio del procedimento penale.

Il reato è infatti reato istantaneo che si configura nel momento in cui, commissionati i lavori a più imprese, i lavori inizino senza l'individuazione del coordinatore.

Né il fatto che la nomina sia stata successivamente posta in essere e sia mancato, per


31 P a g e

l'estinzione del reato contravvenzionale, il solo versamento della sanzione può costituire un bis in idem, non essendosi verificata alcuna risposta sanzionatoria se non quella di cui al presente processo.

Può tuttavia applicarsi la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. posto che il fatto appare di lieve gravità, non si sono verificati danni e che la nomina interveniva poco dopo l'accertamento operato dagli ispettori.

Non ricorre infatti alcuna abitudine tale da poter escludere dall'applicazione della causa di non punibilità.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp

assolve dal reato di cui al capo B) perché manca la prova che il fatto sussiste;


assolve dal reato di cui al capo A) per particolare tenuità dei fatti.

Indica trenta giorni per il deposito della motivazione.

Novara 5.6.2019

Il Giudice

Dott. Andrea Guerrierio



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
A. S. FIORINO